



Dipartimento Qualità
della Città

Settore Ambiente; Settore
Urbanistica

P.G.N.: 58521 / 2011

N.O.d.G.: 77 / 2011

N. Archivio:

Data Seduta 24/03/2011

Data Seduta Consiglio:

Data Pubblicazione: 30/03/2011

Data Esecutività: 09/04/2011

Oggetto: CARTOGRAFIA AREE NON IDONEE E CRITERI PER L'INSERIMENTO DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO COMUNALE, IN RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI E REGIONALI ED IN COERENZA CON LE NORME DI TUTELA DEL PSC E DEL RUE.

Atto del Commissario senza parere contabile

- Atto del Commissario -

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri della Giunta)

Premesso:

che, con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 sono state approvate le "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

che le Linee Guida nazionali, nel fissare i criteri finalizzati alla ubicazione degli impianti in questione, fanno salve le previsioni dei Piani paesaggistici e le prescrizioni d'uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del citato D.lgs. n. 42 del 2004;

che il decreto disciplina il procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per assicurarne un corretto inserimento nel paesaggio;

che la costruzione, l'esercizio e la modifica degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili richiede un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata, che dovrà essere conforme alle normative in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico e costituirà, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

che gli impianti più piccoli sono, invece, realizzabili con una procedura semplificata: i piccoli impianti - cioè quelli con capacità di generazione inferiore alle soglie fissate dalla tabella A allegata al Dlgs 387/2003 - sono realizzabili attraverso la procedura di DIA/SCIA disciplinata dagli articoli 22 e 23 del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001; le eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche devono essere acquisite e allegate alla DIA/SCIA. Gli impianti minori (es.: impianti fotovoltaici integrati negli edifici; impianti a biomassa fino a 50 kW_e; minieolico; piccoli impianti idroelettrici e geotermoelettrici; ecc.) sono considerati "attività di edilizia libera" e possono essere realizzati previa comunicazione di inizio lavori al Comune;

che l'allegato 3, lettera f) delle suddette "Linee Guida" - avendo già compiuto una ponderazione dei differenti interessi coinvolti, in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, quale attuazione del principio di leale collaborazione

- prevede che, in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni possano procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio;

Preso atto:

che l'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato, con deliberazione 6 dicembre 2010, n. 28, pubblicata in data 10 dicembre 2010 sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 170, la "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica", in attuazione delle linee guida nazionali di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010;

che detta deliberazione costituisce uno stralcio delle Linee Guida regionali, che verranno predisposte nei prossimi mesi e che daranno indicazioni anche per le altre tipologie di impianti da fonti rinnovabili come eolico, biomassa, biogas e idroelettrico;

che, per quanto riguarda l'installazione a terra degli impianti fotovoltaici, la delibera regionale individua diverse tipologie di aree, caratterizzate da diversi livelli di tutela, in relazione alla presenza di vincoli di natura paesaggistica ambientale e alle caratteristiche del territorio;

che non sono invece previsti limiti particolari per gli impianti collocati su edifici, in quanto in questo caso, proprio per diffondere questo tipo di produzione di energia rinnovabile, la Regione Emilia Romagna ha previsto che i pannelli potranno essere collocati sugli edifici esistenti ovunque ubicati, ferma restando l'osservanza della normativa di tutela degli stessi e delle norme di sicurezza sismica;

che, qualora l'installazione sulle coperture dell'edificio non sia fattibile, l'ubicazione degli impianti è consentita fuori dalle aree a completa esclusione, anche con moduli al suolo, purché destinata soltanto all'autoconsumo e, comunque, per una potenza complessiva non superiore a 20 Kw;

che, dalla data di approvazione dell'atto regionale, ai sensi dell'art. 12, comma 10, del D.lgs. n. 387 del 2003 e del paragrafo 1.2 delle Linee guida nazionali, per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica", trovano applicazione unicamente i limiti, le condizioni e i criteri di localizzazione previsti dalle Linee Guida regionali;

che la Regione, al solo scopo di fornire uno strumento conoscitivo agli operatori, anche ai sensi del paragrafo 6.1 delle Linee guida nazionali, ha provveduto, attraverso appositi elaborati meramente ricognitivi, alla rappresentazione cartografica delle aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (lettera A dell'allegato) e di quelle considerate idonee all'installazione degli stessi (lettera B dell'allegato), approvata con deliberazione della Giunta Progr. n. 46/2011;

che, ai fini dell'individuazione delle aree e dei siti disciplinati dall'Allegato alla deliberazione regionale n. 28/2010, occorre fare riferimento alle leggi, ai piani territoriali e urbanistici (regionali, provinciali e comunali) e ai piani settoriali, adottati o approvati, nonché agli atti amministrativi e agli atti di organismi di controllo, i quali stabiliscono le perimetrazioni e gli elenchi degli stessi;

Considerato:

che il Piano Strutturale Comunale (Psc) del Comune di Bologna, approvato con deliberazione consiliare O.d.G. 133 del 14 luglio 2008, costituisce, ai sensi

dell'art. 19 della LR n. 20/00, lo strumento di pianificazione che recepisce e coordina le prescrizioni relative alla regolazione dell'uso del suolo e delle sue risorse ed i vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali che derivano dai piani sovraordinati, da singoli provvedimenti amministrativi ovvero da previsioni legislative, costituendo la "carta unica del territorio";

che si rende, pertanto, opportuno procedere al recepimento dei contenuti della deliberazione regionale n. 28/2010 ed alla rappresentazione cartografica delle aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo e di quelle considerate idonee all'installazione degli stessi sulla base delle norme di Tutela del titolo 2 del Quadro Normativo del Psc, con restituzione, a fini meramente ricognitivi, attraverso rappresentazione cartografica dei livelli (layers) interessati dalle esclusioni e limitazioni, nella tavola "Zone del territorio con tutele e salvaguardie per l'installazione di impianti FER limitati o con prescrizioni", scala 1: 20.000, posta in atti al presente provvedimento su supporto magnetico, riproducibile e non modificabile (formato pdf);

Dato atto:

che il Capo Dipartimento Qualità della Città ha provveduto con propri atti (PG 220552/2010 e 223630/2010) ad istituire un gruppo di lavoro intersettoriale - comprendente i responsabili delle Unità di Staff dipartimentale ed i dirigenti e funzionari competenti dei Settori Urbanistica ed Ambiente - con lo scopo, in particolare, di approfondire la tematica concernente la localizzazione degli impianti fotovoltaici in ambiti rurali e sulle aree non edificate e nella considerazione, altresì, che detti impianti richiedano sotto il profilo paesaggistico, specifiche valutazioni e verifiche, in particolare nel caso di impianti a terra, soprattutto se di grande estensione e collocati in territorio rurale;

Considerato, in esito agli approfondimenti del gruppo di lavoro intersettoriale, che si rende altresì opportuno:

- fornire indicazioni agli operatori e ai cittadini in tema di installazione, nel territorio comunale, di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili in attuazione della legislazione nazionale e delle Linee guida nazionali e regionali; del Quadro Normativo e della Carta Unica del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- facilitare la conoscenza della concreta disciplina e del regime giuridico vigente, anche attraverso due Tabelle sinottiche: la Tabella 1 relativa alle procedure autorizzative; la Tabella 2 relativa alle aree di esclusione o limitazioni in riferimento alle norme del PTPR/PTCP/PSC;
- definire criteri per il miglior inserimento territoriale ed ambientale degli impianti e la tutela del paesaggio, quali linee guida per l'espressione del parere da parte del Comune di Bologna in sede di autorizzazione unica provinciale, in attuazione degli indirizzi del Psc;

Visti:

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- la deliberazione 6 dicembre 2010, n. 28, dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1198 del 26 luglio 2010 "Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola";
- la delibera della Giunta regionale Progr. Num. 46/2011 "Ricognizione delle aree oggetto della Deliberazione dell'assemblea legislativa del 6 dicembre 2010 n. 28".i;

- la LR n. 20/00 e sue modifiche e integrazioni;
- il Piano Strutturale Comunale (Psc), approvato con deliberazione consiliare O.d.G. 133 del 14 luglio 2008
- Il Regolamento urbanistico Edilizio (Rue), approvato con deliberazione consiliare O.d.G. 137 del 20 aprile 2009;

Visto il DPR in data 19/2/2010 con il quale la Dott.ssa Annamaria Cancellieri è stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 18/8/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espressi rispettivamente: dal Capo Dipartimento Qualità della Città, dal Responsabile del Settore Ambiente e dal Responsabile del Settore Urbanistica;

Il Capo Dipartimento Qualità della Città, congiuntamente ai Settori Ambiente e Urbanistica, sentiti le Unità di Staff dipartimentale;

P R O P O N E

1. di approvare, per i motivi e le finalità di cui in premessa ed in coerenza con il Quadro Normativo e la Carta Unica del Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), i "Criteri per l'inserimento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio comunale", comprensivi di n.2 tabelle sinottiche indicate in premessa, nel testo allegato quale parte integrante del presente atto, dando atto che gli stessi entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione;

2. di recepire i contenuti della deliberazione regionale n. 28/2010 "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica" attraverso la rappresentazione cartografica delle aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo e di quelle considerate idonee all'installazione degli stessi sulla base delle norme di Tutela del titolo 2 del Quadro Normativo del Psc, con restituzione, a fini meramente ricognitivi, attraverso rappresentazione cartografica dei livelli (layers) interessati dalle esclusioni e limitazioni, nella Tavola "Zone del territorio con tutele e salvaguardie per l'installazione di impianti FER limitati o con prescrizioni", scala 1: 20.000, posta in atti al presente provvedimento su supporto magnetico, riproducibile e non modificabile (formato pdf);

3. di pubblicare i documenti di cui ai punti 1 e 2 al presente provvedimento sul sito web del Comune, ai fini di una loro piena conoscibilità;

4. di dare atto che, ai fini dell'individuazione delle aree e dei siti disciplinati dall'Allegato alla deliberazione regionale n.28/2010, occorre fare riferimento alle leggi, ai piani territoriali e urbanistici (regionali, provinciali e comunali) ed ai piani settoriali, adottati o approvati, nonché agli atti amministrativi e agli atti di organismi di controllo, i quali stabiliscono le perimetrazioni e gli elenchi degli stessi;

5. di dare mandato al Direttore di Dipartimento Qualità della Città di provvedere, con apposita determinazione, ad aggiornare gli allegati al presente provvedimento ed, in particolare, la Tavola di cui al punto 2 in attuazione di modifiche e aggiornamenti delle determinazioni regionali assunte ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 46/2011;

6. di dare atto, infine, che dalla data di approvazione dell'atto regionale, ai sensi dell'art. 12, comma 10, del D.lgs. n. 387 del 2003 e del paragrafo 1.2 delle Linee guida nazionali, per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare

fotovoltaica trovano applicazione unicamente i limiti, le condizioni e i criteri di localizzazione previsti dalle Linee Guida regionali.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni descritte in narrativa e, pertanto, di poter far proprio la proposta presentata

A P P R O V A

la deliberazione nel testo sopra riportato.